

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE E PARABOLE RICEVENTI DI SEGNALI RADIO –TELEVISIVI ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Deliberazione C.C. n. 16 del 16 maggio 2005

Art. 1 – Finalita'

Il presente regolamento disciplina la collocazione di apparecchi riceventi dei segnali radio-televisivi, ed elementi complementari ad impianti di condizionamento, nell'ambito delle iniziative per il decoro e la riqualificazione dei centri abitati dell'intero territorio comunale.

Art. 2 – Collocazione delle antenne

Le antenne e parabole riceventi dei segnali radio-televisivi, salvo deroga ai sensi dell'art. 8 seguente, devono essere collocate sulla copertura degli edifici.

Sono pertanto da escludersi installazioni in facciata nonché su balconi o terrazze che non siano di copertura.

Possono invece essere ammesse collocazioni alternative in giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine, quando la conformazione dell'edificio renda tale collocazione di minore impatto visivo rispetto a quella sulla copertura, e comunque in modo tale da rendere l'apparecchio invisibile dalla pubblica via.

Art. 3 – Numero delle antenne

Sulla copertura di ogni edificio è ammessa l'installazione di un solo apparecchio ricevente.

Nel caso di edifici della tipologia "a schiera" tipici dei centri abitati del nostro territorio, ed in quelli di particolari dimensioni, dove, per motivi tecnici, risulti impossibile unificare l'intero impianto ricevente, è consentita l'installazione di una antenna per ogni gruppo omogeneo di immobili

Nel caso di edifici di nuova costruzione è ammessa, indipendentemente dalla zona urbanistica di appartenenza dell'edificio stesso, l'installazione di un solo apparecchio ricevente.

Art. 4 – Posizionamento delle antenne e distanza dalla linea di gronda

Le antenne e parabole riceventi della radio e televisione devono essere posizionate, preferibilmente, sulla falda tergale o comunque su falde non prospicienti la pubblica via.

Qualora per ragioni di carattere tecnico adeguatamente motivate, non sia possibile il posizionamento prescritto dal precedente comma, e si debbano installare antenne o parabole riceventi su falde prospicienti vie e spazi pubblici, queste dovranno essere posizionate ad una distanza dal filo di gronda che non potrà mai essere inferiore all'altezza dell'antenna o parabola.

Tale norma è estesa agli edifici con copertura piana o a terrazza.

Art. 5 – Dimensioni e colori

Qualsiasi sia la loro collocazione, le parabole dovranno essere delle dimensioni sufficienti al gruppo di utenti serviti e delle minime dimensioni in commercio nel caso di utenza singola.

La colorazione dovrà essere tale da mimetizzarsi con quella del manto di copertura (o della parete quando installate su murature emergenti dalla copertura) ed essere prive di logotipi, fregi, scritte o altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza.

Art. 6 – Condizionatori d'aria

Sono impianti tecnici a servizio di una o più unità immobiliari che hanno dimensioni variabili, dalla piccola cassetta amovibile fino alle torri di refrigerazione.

Per gli impianti fissi da installare all'aperto, si prescrivono le seguenti condizioni:
a-che siano prioritariamente posti sulla copertura degli edifici, o lungo le facciate interne o secondarie;
b-nel caso sia inevitabile l'installazione su facciate lungo strade principali, l'impianto è ammissibile su logge o terrazze, su appositi rientri, lesene del prospetto, atti a nascondere la vista il più possibile;

c-dovranno essere costruiti ed installati in maniera da evitare la trasmissione di inquinamento acustico, di vibrazioni e di inquinamento termico nei locali confinanti appartenenti a soggetti terzi;

d-nel rispetto delle condizioni indicate, per mitigarne l'uso e l'impatto nella scena urbana, le cassette fisse non sono soggette ad alcun procedimento autorizzativo;

e-per l'installazione delle torri di refrigerazione dovrà essere presentata denuncia di inizio di attività ai sensi della L.R. 1/2005 e dovranno essere rispettate tutte le norme in materia di sicurezza e di emissioni sonore ai sensi del DPCM 1.3.1991 e successiva Legge 437/95.

Art 7 – Edifici Storici

Parabole riceventi i segnali radio-televisivi non potranno mai essere installate su falde poste in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico-artistico; per le antenne, questa condizione sarà valutata per ogni singolo caso.

Art. 8 – Procedure

Le antenne e le parabole che rispondano alle prescrizioni di cui agli art. precedenti si considerano opere che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 – ter della legge 8 agosto 1985 n. 431 e pertanto, per le medesime, anche quando ricadenti in zona a vincolo paesaggistico , non è richiesto il rilascio di autorizzazione di cui all'art. 151 del D.L.vo 490 del 1999.

La loro installazione non richiede alcun adempimento o atti autorizzativi preliminari ed è subordinata ai soli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di impianti e pertanto, la conformità dell'opera alle prescrizioni del presente regolamento, dovrà essere esplicitamente attestata dall'installatore congiuntamente al deposito presso l'Ufficio Tecnico Comunale – settore edilizia – della dichiarazione di conformità prevista dalla L. 46/90.

Qualora, avvalendosi della possibilità di cui al precedente articolo 4 , l'apparecchio ricevente venga installato su falde prospicienti spazi e vie pubbliche, l'attestazione di conformità dovrà contenere anche documentata dimostrazione tecnica dell'impossibilità di una delle collocazioni privilegiate dal presente regolamento.

Art. 9 – Deroghe

Alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti potrà derogarsi solo in casi del tutto particolari e con specifica e puntuale motivazione tecnica sottoscritta dall'installatore.

Nel caso in cui l'installazione avvenga in aree sottoposte a tutela paesaggistica non trova applicazione quanto disposto dal comma precedente e deve conseguirsi regolare autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del D.L.vo 490/99.

Art. 10 – Adeguamento

Per quanto attiene le antenne e le parabole, e gli altri elementi oggetto del presente regolamento, da installare successivamente alla data di esecutività del presente regolamento, è prescritta la loro conformazione allo stesso (ivi compresa la centralizzazione delle medesime) in occasione sia di opere di manutenzione straordinaria che di ristrutturazione e manutenzione ordinaria se riguarda l'intera copertura.

Tale prescrizione sarà riportata nell'atto di concessione edilizia, nulla osta con dichiarazione inizio lavori e nulla-osta per comunicazione di inizio lavori per manutenzione ordinaria alla copertura.

Per le parabole ed altre strutture oggetto del presente regolamento, già installate nei centri abitati come attualmente individuati dallo strumento urbanistico vigente, si prescrive l'adeguamento alle norme del presente regolamento entro 180 (centottanta) giorni dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della deliberazione della sua approvazione.

Art. 11 – Sanzioni

La mancata osservanza delle norme del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione pari ad € 250,00=(duecentocinquanta), oltre alla rimozione forzata degli elementi installati.